#### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



# **COMUNE DI TALAMELLO**

# Affissa all'Albo Pretorio il 21/04/2017

# PROVINCIA DI RIMINI

#### COPIA

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2017

*Nr. Progr.* **18** 

Data 10/04/2017

Seduta NR.

3

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di SECONDA Convocazione in data 10/04/2017 alle ore 19:00.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso locali Museo Gualtieri - Talamello, oggi 10/04/2017 alle ore 19:00 in adunanza STRAORDINARIA di SECONDA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di legge.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
UGOLINI FRANCESCA	S	DALL'ARA MASSIMO	S	SEBASTIANI MATTEO	N
POZZI GABRIELE	S	BARTOLINI DAVIDE	S		
ZUCCHI GIANLUCA	s	ROVERELLI ELISA	N		
BALDUCCI NICOLETTA	S	BECCARI IN BOLOGNA CLAUDIA	S		
TANI CRISTIAN	S	ALESSANDRINI ISABELLA	S		
Totale Presenti: 9 Totale Assenti: 2					

Assenti Giustificati i signori:

ROVERELLI ELISA; SEBASTIANI MATTEO

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA SALSI NATASCIA.

In qualità di SINDACO, la DOTT.SSA UGOLINI FRANCESCA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri: BARTOLINI DAVIDE, TANI CRISTIAN, ALESSANDRINI ISABELLA.

Il Consiglio Comunale è stato convocato dal Sindaco ai sensi dell'art.50 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 per la trattazione degli argomenti inseriti all'ordine del giorno. Presso l'ufficio di segreteria sono state depositate da 24 ore prima della seduta le proposte relative con i documenti allegati.

#### OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2017

Su iniziativa del Sindaco è stata predisposta la seguente proposta di deliberazione.

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

**TENUTO CONTO** inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n.5;

**CONSIDERATO CHE** con deliberazione di C.C. n. 42 del 29.09.2014 è stato approvato il nuovo regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

#### **EVIDENZIATO:**

- che l' art. 1, comma 380, della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto la soppressione della riserva allo Stato della quota del 50 per cento dell' importo calcolato applicando l' aliquota base così come prevista dal D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 ed ha riservato allo stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- che fra le modifiche più significative in materia di IMU è rilevante l'esclusione dell' imposta per:
- a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale e delle pertinenze delle stesse ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8, A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali;
- d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
- g) immobili "merce" di proprietà delle imprese immobiliari di costruzione disposta dall' art. 2, D.L. n. 102/2013 e precisato dalla risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 11/df del 11.12.2013, per tutto il periodo in cui tali beni restano invenduti e non siano locati;

**VISTO** l'articolo 4, comma 5 bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in base al quale con decreto di natura non regolamentare, sono individuati i comuni nei quali a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica

l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 504/1992, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;

**VISTO** il decreto interministeriale 28/11/2014, emanato in virtù del comma 5 bis dell'art. 4, del D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

#### **TENUTO CONTO:**

- che il comma 677 dell' art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) prevede: "il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell' imposta municipale propria (IMU) per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all' aliquota massima consentita dalla legge statale per l' IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- che l'art. 1, comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 20169 sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;;
- che nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni di cui al presente provvedimento sono state fatte previsioni di gettito tali da salvaguardare gli equilibri del bilancio di previsione 2016;

#### **VISTE** la proprie precedenti deliberazioni:

- 1) n. 28 del 24/07/2013 con la quale si determinavano le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) relativamente all'anno 2013;
- 2) deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 26/11/2013 relativamente alla seconda rata di versamento venivano equiparate all'abitazione principale le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado ai sensi dell'art. 2 bis del D.L. n. 102/2013 convertito dalla L. n. 124/2013;
- 3) n. 19 del 30/04/2014 con la quale si determinava le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) relativamente all'anno 2014;
- 4) n. 32 del 18/08/2015 con la quale si determinavano le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) relativamente all'anno 2015;

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, così come modificato dalla Legge n. 64/2013 di conversione del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 il quale ha stabilito che "a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

#### **RICHIAMATI:**

- -l'art. 1, comma 454 della Legge 11/12/20156, n. 232 (Legge di stabilità 2017) che fissava la 28/02/2017 il termine per l'approvazione del bilancio 2017/2019;
- -l'art. 5, comma 11, del D. L. 30/12/2016, n. 244, (decreto Milleproroghe) ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 è stato prorogato al 31 marzo 2017;

#### **PROPONE**

1. di confermare per l'anno 2017, le seguenti misure delle aliquote e detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria (IMU):

#### 4 PER MILLE:

abitazione principale dei soggetti passivi residenti nel territorio comunale con il proprio nucleo familiare, unitamente alle pertinenze e limitatamente alle unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

#### 7,60 PER MILLE:

tutti gli altri immobili.

- **2.** di confermare, per l'anno 2017, la seguente misura della detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria:
  - € 200,00 Abitazione principale dei soggetti passivi domiciliati e residenti, unitamente alle pertinenze e limitatamente alle unità classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9.
- **3.** di dare atto altresì che dette detrazioni sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- **4.** di dare atto che tali aliquote e detrazioni sono in vigore dal 1 gennaio 2017, confermando di fatto quelle vigenti negli anni precedenti ;

**5.** di dotare la relativa deliberazione della formula della immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il **SINDACO-PRESIDENTE** chiama in discussione l'argomento posto al punto n.11 dell'o.d.g. della seduta.

E' il **SINDACO** che specifica che anche per l'IMU vengono confermate le aliquote degli anni precedenti.

Non essendoci interventi, il **SINDACO** pone ai voti l'argomento.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione;

Udita la breve illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco;

Richiamato il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ed il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n.267/00;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano,

#### **DELIBERA**

-Di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto "Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazione d'imposta per l'anno 2017".

Inoltre,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con apposita ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano,

#### **DELIBERA**

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/00.

# COMUNE DI TALAMELLO PROVINCIA DI RIMINI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

#### **IL SINDACO**

#### IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Francesca Ugolini

F.to Dott.ssa Natascia Salsi

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n 69)

Lì, 21/04/2017

È copia conforme all'originale.

Lì, .....

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Rag. Graziano Mastini

	ESECUTIVITA'
	La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
	La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, diverrà esecutiva il
Lì, 2	1/04/2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
	F.to Rag. Graziano Mastini

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rag. Graziano Mastini

# COMUNE DI TALAMELLO PROVINCIA DI RIMINI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. 18 Data Delibera 10/04/2017

#### **OGGETTO**

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2017

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: **FAVOREVOLE** - (Art. 49 c.1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

Data 03/04/2017

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Rag. Graziano Mastini

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: **FAVOREVOLE** - (Art. 49 c.1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

Data 03/04/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Rag. Graziano Mastini